

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAIARDI, ALIVERTI e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1988

Modificazioni alla legge 19 maggio 1976, n. 398,  
in materia di interventi per il settore distributivo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riproduce il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, relativo ad interventi per il settore distributivo.

La ripresentazione del dettato del suddetto articolo 7, soppresso dalla legge di conversione 25 novembre 1987, n. 478, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento del Senato della Repubblica, si è rivelata necessaria per poter adeguare la normativa che regola il settore dell'ambulato alle importanti trasformazioni che lo hanno investito in questi ultimi anni.

Nell'ambito della variegata struttura commerciale italiana il settore del commercio in sede ambulante svolge una importante funzione; esso rappresenta ben il 23 per cento delle

autorizzazioni commerciali e commercializza il 21 per cento del totale delle merci distribuite al dettaglio. In tale settore sono occupati più di un milione di addetti, con una forte presenza femminile e giovanile che ha portato al settore stesso una nuova spinta alla sperimentazione organizzativa ed una nuova mentalità imprenditoriale.

Nelle molte aree del Paese che non offrono la possibilità di ospitare attività commerciali in sede fissa e che, tanto più, rimangono fuori dai circuiti della grande distribuzione, ma anche nelle grandi aree metropolitane, il commercio ambulante si è sempre più integrato con le altre forme di distribuzione garantendo una pluralità di offerta e favorendo una azione di calmierazione dei prezzi.

Al fine di favorire un maggiore sviluppo ed una modernizzazione dell'impresa esercente il commercio in forma ambulante, resa oggi possibile dalla presenza sul mercato di nuovi impianti e di attrezzature sempre più sofisticate, i senatori comunisti ritengono indispensabile un ampliamento del numero dei collaboratori alle dipendenze dell'azienda ambulante.

Infine, si ritiene utile l'equiparazione del settore ambulante, per quanto concerne la possibilità di cedere l'azienda in affitto, a

quanto già disposto per le aziende commerciali in sede fissa dalla normativa prevista nella legge 11 giugno 1971, n. 426.

I commi 1 e 2 prevedono l'aumento del numero degli addetti alle dipendenze dell'azienda ambulante, elevandolo da due a quattro.

Il comma 3 sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, con un nuovo comma, che prevede la possibilità di affitto dell'azienda ambulante secondo le disposizioni già vigenti per le aziende di commercio in sede fissa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole: «non più di due dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «non più di quattro dipendenti».

2. Nell'articolo 1, ultimo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole: «con la collaborazione di dipendenti purchè in numero non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «con la collaborazione di dipendenti purchè in numero non superiore a quattro».

3. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

«L'affitto dell'azienda dei commercianti ambulanti comporta, per il periodo corrispondente alla durata dell'affitto stesso, il trasferimento dell'autorizzazione alle condizioni di cui al comma precedente».